

L'onere del legittimario di accettare con beneficio d'inventario per proporre domanda di simulazione

di ANDREA MARIA GAROFALO

Con la decisione in commento la Corte di Cassazione si chiede se il legittimario, che voglia agire per far accertare una simulazione, debba accettare con beneficio d'inventario.

Nel caso di specie gli attori, legittimari, domandavano che fosse accertata la simulazione di un contratto di compravendita, dissimulante una donazione, che secondo le tesi attoree il *de cuius* aveva posto in essere a favore di alcuni nipoti (non eredi). I legittimari, tuttavia, non avevano accettato con beneficio d'inventario: e, per tale ragione, ci si chiedeva se la loro iniziativa non andasse incontro alla preclusione dettata dall'art. 564, comma 1°, c.c., secondo cui «il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità».

La Corte di Cassazione fonda il suo ragionamento su due considerazioni.

Anzitutto, la simulazione per cui si dibatte ha natura relativa ed è volta a far apparire una donazione, nascosta sotto le spoglie di una compravendita. La relativa domanda è, quindi, diretta a consentire ai legittimari di agire in riduzione contro una donazione dissimulata: per cui, ove l'azione di riduzione non potesse essere in concreto esperita, anche la domanda di simulazione dovrebbe risultare inammissibile (v'è da ritenere, per carenza di interesse). Sicché, può concludersi che la condizione di cui all'art. 564, comma 1°, c.c. si applica in tutto e per tutto anche all'iniziativa giurisdizionale mirante all'accertamento di una simulazione relativa del tipo menzionato.

In secondo luogo, v'è da distinguere – da un altro punto di vista – il caso del legittimario leso e quello del legittimario pretermesso. Nella prima ipotesi, costui non può nemmeno dirsi erede (secondo l'opinione maggioritaria, fino al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione: v. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*⁴, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, p. 234): per cui non avrebbe senso alcuno imporgli di accettare con beneficio d'inventario per agire in riduzione (e, a monte, per il prodromico accertamento della simulazione relativa). Nell'altra ipotesi, il legittimario è erede, di talché gli è senza dubbio richiesta quell'accettazione con beneficio d'inventario di cui parla l'art. 564, comma 1°, c.c. (altra questione è se sia sufficiente che vi sia un inventario, avendo un altro degli eredi provveduto a redigerlo al fine di accettare con il corrispondente beneficio).

La questione, allora, si sposta: v'è da chiedersi se gli attori siano eredi o meno, ossia se risulti sussistente un *relictum* (peraltro, sembra aggiungere la Corte, di una qualche ampiezza non irrisoria).

La risposta del Collegio è legata a ragioni attinenti alla dinamica processuale, che qui non interessano. Ai nostri fini, basti rilevare che, secondo la Cassazione, se gli attori hanno dimostrato l'estraneità all'asse di tutti i beni che per ammissione dei convenuti avrebbero dovuto farne parte e quindi hanno offerto la prova dell'inesistenza di un *relictum*, essi non possono essere considerati eredi. Per ragioni logiche, la prova non investe tuttavia l'esistenza nel patrimonio relitto del prezzo della compravendita che si pretende simulata: e, infatti, è ovvio che, se (ma anche: solo se) risulteranno vittoriosi, gli attori avranno contestualmente dimostrato – per presunzioni – che la somma di denaro non è presente nel *relictum*.

Peraltro, dalla decisione non è dato evincere se, per la Corte, l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza di un asse ricada sugli attori o sui convenuti: il corrispondente motivo di ricorso resta infatti assorbito. Se si propendesse per la prima tesi, l'assenza della preclusione dettata dall'art. 564, comma 1°, c.c. coinciderebbe con un fatto costitutivo della domanda (apparentemente in questo senso, ma nell'ambito di una motivazione poco nitida, Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2014, n. 12221). Tale soluzione sembrerebbe la più convincente, se è vero, da un lato, che per il principio di vicinanza l'accettazione beneficiata va attestata dal legittimario e, dall'altro, che questi è chiamato comunque, in seno all'azione di riduzione, a provare la consistenza del patrimonio ereditario (seppur ad altri fini, e precisamente per indicare l'ammontare della lesione di legittima: cfr. da ultimo Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2017, n. 9192; Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 1357).

Tra le righe, la Suprema Corte si pone anche un altro interrogativo: sarebbe cambiato qualcosa se la simulazione da accertare fosse stata di diverso tipo, ad esempio assoluta, oppure relativa e diretta a far valere la nullità – e non, o non solo, la riducibilità – del contratto?

La questione è particolarmente interessante, giacché nella prassi non è raro incontrare fraintendimenti sul punto. Essi, di norma, rispondono a questo sillogismo fallace: giacché il legittimario che agisce in riduzione contro terzi non coeredi deve aver accettato con beneficio d'inventario là dove sussista una comunione, e giacché il legittimario per agire in riduzione può anche proporre una domanda di simulazione volta a far emergere una donazione dissimulata, allora costui, ogni qual volta chiede che sia accertata una simulazione, deve aver accettato con beneficio d'inventario.

La lacuna del ragionamento sta nel fatto che non sempre il soggetto che sia anche legittimario, proponendo domanda di simulazione, agisce per tutelare i suoi diritti di... legittimario. Nell'ipotesi di domanda di simulazione assoluta o relativa volta a una dichiarazione di nullità del negozio dissimulato, la sentenza favorevole all'attore farebbe semplicemente rientrare il bene nell'asse ereditario (meglio ancora: dimostrerebbe come esso non è mai uscito), e non si legherebbe ad alcuna azione di riduzione. Per tale ragione, la domanda in questione non dovrebbe di certo subire le limitazioni di cui all'art. 564, comma 1°, c.c.

Del resto, il legittimario che chiede tutela nei modi poc'anzi citati non è terzo (non invoca protezione contro il defunto, o meglio contro un atto che assume lesivo dei diritti riservatigli dalla legge), ma in tutto e per tutto erede (continuatore della personalità del *de cuius*). Da un altro punto di vista, ciò imporrà di ritenere il legittimario soggetto ai limiti probatori in tema di simulazione che incontrano le parti di quest'ultima, non godendo degli alleggerimenti previsti per i terzi dall'art. 1417 c.c. Una tale soluzione – volendo essere più analitici – vale anche per il caso di simulazione per interposizione fittizia di persona (il *de cuius* ha intestato falsamente beni ad altre persone), perfino quando si qualifichi in via subordinata l'atto quale donazione indiretta e, sempre in via subordinata rispetto alla domanda di simulazione, si esperisca contro di esso azione di riduzione. Un diverso esito si impone invece nell'ipotesi di simulazione relativa e nullità del negozio dissimulato, qualora in subordine sia chiesta la riduzione dello stesso (non potendo valere nei due casi un limite probatorio diverso: cfr. da ultimo, ripetendo una soluzione ormai pacifica, Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2018, n. 15510).